RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 5

Nella fase di adeguamento degli organici ai maggiori fabbisogni di personale determinati dal presente provvedimento, limitatamente ai gruppi di personale per cui sia necessario un aumento di organico, gli orari di lavoro possono essere stabiliti secondo le norme precedentemente in vigore. In tal caso, qualora gli orari comportino un lavoro settimanale di durata superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 1, sara' corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario.

Versione in vigore dal 26 settembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 13 agosto 1969, n. 591
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riduzione-dell-orario-di-lavoro-del-personale-dell-azienda-autonoma/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it